



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 516**

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di validità dei referendum

18/12/2022 - 00:19

# Indice

1. DDL S. 516 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 516.....	4

# **1. DDL S. 516 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 516  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di validità dei referendum

---

Iter

**6 marzo 2019:** ritirato

**Successione delle letture parlamentari**

**S.516**

**ritirato**

---

Iniziativa Parlamentare

[Roberto Calderoli](#) ( [L-SP](#) )

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **22 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , REFERENDUM

**Classificazione provvisoria**

Assegnazione

Assegnato alla [1<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 2 agosto 2018. Annuncio nella seduta n. 30 del 2 agosto 2018.

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 516

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 516

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2018

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di validità dei *referendum*

Onorevoli Senatori. - La presente proposta di modifica costituzionale interviene sull'articolo 75 in materia di *referendum* abrogativo eliminando il *quorum* necessario per la validità delle consultazioni. Nel corso degli anni, la partecipazione elettorale è diminuita in maniera sostanziale: alle prime elezioni della Camera dei deputati (1948) partecipò il 92,23 per cento del corpo elettorale, nel 2013 la percentuale era del 75,20 per cento, per la prima volta sotto la soglia dell'80 per cento, e alle ultime elezioni politiche l'affluenza è stata del 72,9.

Se quindi per i nostri Padri costituenti la non partecipazione al voto in occasione di una campagna referendaria poteva rappresentare una scelta politica e un'espressione della volontà popolare, attualmente non possiamo ritenerla tale. Al contrario, oggi più che mai è necessario mettere in moto dei meccanismi virtuosi che facciano sentire i cittadini partecipi nei processi decisionali, in primo luogo attraverso l'espressione del voto.

Il *quorum* necessario per la validità, combinato all'alto livello di astensionismo che si registra nelle tornate elettorali, si traduce nei fatti nella vanificazione di uno strumento di espressione popolare importantissimo, come quello del *referendum*.

I cittadini chiamati ad esprimersi sul quesito referendario devono essere consapevoli dell'importanza del loro voto e questo è possibile solo portandoli nelle urne e non cavalcando l'onda dell'astensionismo.

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 75  
della Costituzione)*

1. Il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

